



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. ~~15355~~ 53/11/2017 del **30 GIU. 2017** / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali

(rif. nota 3 aprile 2017 n. 11498)

OGGETTO: Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Art. 1, commi 889 - 895.
Rivalutazione dei cespiti. Applicabilità alle II.PP.A.B. siciliane. Quesito.

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di applicare alle II.PP.A.B. siciliane le disposizioni normative relative alla *c.d. rivalutazione dei cespiti* prevista dalla L. n. 208/2015, legge di stabilità 2016.

Il quesito prende spunto dalla circostanza che l'I.P.A.B. "Collereale" di Messina, ritenendo che le superiori disposizioni siano applicabili alle II.PP.A.B. siciliane, ha proceduto alla rivalutazione del valore dell'immobile sede dell'attività istituzionale, inserendo, nell'atto deliberativo di adozione del bilancio di previsione 2015, il valore rivalutato dello stesso .

In relazione a tale inserimento codesto Dipartimento ha richiesto chiarimenti all'I.P.A.B. Collereale che ha prodotto, a sostegno del proprio operato, due pareri legali e una relazione tecnico – estimativa dell'Agenzia delle Entrate di Messina relativa all'immobile



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM.
PDB

rivalutato, trasmessi in allegato alla richiesta in esame.

Ciò posto, viene chiesto a questo Ufficio di esprimere il proprio avviso al riguardo poiché codesto Dipartimento ritiene che le II.PP.A.B. siciliane non sono giuridicamente qualificabili come “imprese” e di conseguenza non sembrerebbero rientrare tra i soggetti che possono beneficiare delle previsioni relative alla rivalutazione dei cespiti. Inoltre, tale operazione avrebbe come finalità quella di consentire alle stesse II.PP.A.B. di ripianare “contabilmente” i loro consistenti disavanzi, seppur entro il limite del 30% della predetta rivalutazione.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

L' art. 1, commi da 889 a 895, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto la c.d. rivalutazione dei cespiti e cioè la possibilità di rivalutare i beni immobilizzati appartenenti alle imprese.

In particolare, il comma 889 prevede che possono effettuare tale rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) di cui al D.P.R. n. 917/1986¹, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

I predetti soggetti possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione

¹L'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 così dispone: “Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c).... “



degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

In altri termini, i predetti soggetti possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento (ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ.) con esclusione degli immobili merci iscritti nell'attivo circolante.

Per effetto del rinvio all'art. 15 della l. n. 342/2000², contenuto nel successivo comma 895, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, nonché gli enti pubblici e privati di cui alla lett. c) dell'art. 87 (ora art. 73) del T.U.I.R. e cioè gli enti di ogni tipo, pubblici o privati, diversi dalle società, operanti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma è, quindi, molto ampio in quanto la stessa riguarda non solo le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di una attività commerciale, ma anche gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, purché la rivalutazione riguardi beni relativi alle attività commerciali dagli stessi esercitate.

Con riguardo alla natura giuridica delle II.PP.A.B. siciliane, si osserva quanto segue.

Questo Ufficio ha più volte ricostruito il quadro normativo di riferimento relativo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B), partendo dalla legge 17 lu-

² L'art. 15 della L. n.342/2000, così dispone: "Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni"



glio 1890, n. 6972 (c.d. legge Crispi), che ebbe l'obiettivo fondamentale di trasformare coattivamente le opere pie operanti sul territorio nazionale in enti pubblici, imponendo di conseguenza una uniformità dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema di controlli statali (cfr., *ex plurimis*, pareri n. 92/2007 e n. 175/2010 resi a co-desto Dipartimento).

L'Ufficio ha, inoltre, più volte precisato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 aprile 1988, n. 396, ha definitivamente posto fine all'obbligatoria veste giuridica pubblicistica degli enti assistenziali regionali, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 1 della citata L. n. 6972 del 1890.

Lo Stato, con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante il "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328*", ha disposto una nuova disciplina delle II.PP.A.B. trasformate e riordinate in aziende pubbliche di servizi (Capo II) o in persone giuridiche di diritto privato (Capo III).

In Sicilia, il processo di riordino delle II.PP.A.B. non è stato ancora completato, nonostante diverse iniziative legislative siano state poste in essere per trasformare le stesse in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Di conseguenza, le II.PP.A.B. siciliane, escluse quelle trasformate in persone giuridiche private (ex art. 30 L.r. n. 22/1986), sono caratterizzate dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, determinata dalla supervisione in sede di vigilanza e tutela dell'ente regionale, con una permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e sulle norme statutarie.

In altri termini, come confermato anche da recente giurisprudenza (cfr. TAR Lazio,



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Roma sentenza n. 539/2015; Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3924/2013), si tratta di enti caratterizzati da un notevole “*ibridismo*” giuridico in quanto - a fronte di un rilievo certamente pubblicistico delle finalità perseguite, peraltro non più riservate allo Stato e agli enti pubblici a tale scopo istituiti - godono di una notevole autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.

Alla luce di quanto sin qui osservato, si rileva che delle disposizioni in materia di rivalutazione dei cespiti immobiliari, di cui alla più volte citata legge di stabilità 2016, possono avvalersi, tra gli altri, anche “*gli enti pubblici e privati ... che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale...*”, per i beni relativi all'attività di impresa esercitata.

Nel novero di tali ultimi soggetti (enti pubblici e privati) possono ascrivarsi, almeno in astratto, le II.PP.A.B. siciliane, sia quelle privatizzate che quelle non ancora trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona.

A tal proposito va ricordato che anche le II.PP.A.B. non privatizzate devono perseguire in proprio l'obiettivo del pareggio del bilancio in termini di copertura di costi organizzativi e gestionali attraverso entrate proprie di natura privata, per cui non può a priori escludersi che tali enti possano, seppur marginalmente, esercitare un'attività commerciale.

Va da sé che le superiori disposizioni potranno essere applicate a condizione che ricorrano i presupposti e vengano rispettati i limiti previsti dalla legge di stabilità 2016.

Valuterà, quindi, codesto Dipartimento, in sede di esame dei bilanci delle predette II.PP.A.B., se sia in concreto possibile consentire l'applicazione delle superiori disposizioni.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM.
JEDB

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maria Rosa Brancato



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it